

COMUNE DI RIMINI

- Segreteria Generale -

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE

N. : 251 del 20/09/2011

Oggetto : ACCORDO DI PROGRAMMA REGIONALE 2010-2012 PER LA GESTIONE DELLA QUALITA' DELL'ARIA E PER IL PROGRESSIVO ALLINEAMENTO AI VALORI FISSATI DALLA UE DI CUI AL D.LGS. N.155 DEL 13/08/2010 - ATTUAZIONE - LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DINAMICA PRIVATA PER IL PERIODO DAL 01/10/2011 AL 31/03/2012.

L'anno duemilaundici, il giorno 20 del mese di Settembre, alle ore 15:30, con la continuazione in Rimini, in una sala della Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Per la trattazione dell'argomento all'oggetto indicato, risultano presenti:

		Pres./Ass.
- GNASSI ANDREA	Sindaco	presente
- LISI GLORIA	Vice Sindaco	presente
- BIAGINI ROBERTO	Assessore	presente
- BRASINI GIAN LUCA	Assessore	presente
- IMOLA IRINA	Assessore	presente
- PULINI MASSIMO	Assessore	presente
- ROSSI NADIA	Assessore	presente
- SADEGHOLVAAD JAMIL	Assessore	presente
- VISINTIN SARA	Assessore	presente

Totale presenti n. 9 - Totale assenti n. 0

Presiede GNASSI ANDREA nella sua qualità di SINDACO.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE LAURA CHIODARELLI.

OGGETTO: Accordo di Programma Regionale 2010 - 2012 “Per la gestione della qualità dell'aria e per il progressivo allineamento ai valori fissati dalla UE di cui al D. Lgs. n.155 del 13/08/2010” – Attuazione - Limitazione della circolazione dinamica privata per il periodo dal 01/10/2011 al 31/03/2012.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo n.155 del 13/08/2010 di attuazione della Direttiva Europea 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria e per un'aria più pulita in Europa, ed i valori limite di PM10 (polveri sottili) e di PM2,5 (polveri ultrasottili) ivi fissati;
- quanto previsto nelle Linee Programmatiche di Mandato per gli anni 2011-2016 (deliberazione C.C. n.87 del 04.08.2011) in materia di salvaguardia ambientale ai Punti 5.4 “La qualità urbana come fattore di coesione sociale e sviluppo economico”, e 5.8 “Nuova Economia”;

CONSIDERATO

- che gli studi compiuti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.) confermano il rilevante impatto delle suddette “polveri sospese” sulla salute dei cittadini in termine di percentuale di decessi, ricoveri per disturbi pneumologici e cardiovascolari ed attacchi di asma nei bambini;
- che in conformità alle indicazioni della Commissione Europea – COM(2004)60 “Verso una strategia tematica sull'ambiente urbano” – le strategie di intervento sull'ambiente urbano devono essere integrate con tutte le altre azioni che riguardano il territorio regionale;
- che il risanamento e la tutela della qualità dell'aria costituiscono, pertanto, un obiettivo irrinunciabile ed inderogabile di tutte le politiche della Regione Emilia Romagna e dell'Amministrazione Comunale di Rimini;
- che gli interventi per il miglioramento della qualità dell'aria devono essere coordinati a livello di Bacino Padano a motivo della omogeneità delle condizioni morfologiche e meteorologiche, nonché dell'ampia diffusione degli insediamenti produttivi determinanti una forte mobilità interna: la situazione di inquinamento diffuso e intenso richiede interventi di rilevante entità e coordinati a tutte le scale (nazionale, regionale, locale);

PRESO ATTO:

- che dal 2001 al 2010 è stato superato negli agglomerati e nelle zone di tutte le Province della Regione Emilia Romagna, ed anche nel Comune di Rimini, il valore limite di PM10 per la protezione della salute fissato dall'Unione Europea: negli anni precedenti al 2011 sono stati, infatti rilevati valori della media giornaliera superiori a 50 microgrammi/mc per un numero di giornate superiore a 35;
- che per l'anno in corso 2011 nel Comune di Rimini alla data del 9 settembre 2011 sono già stati rilevati valori della media giornaliera superiori a 50 microgrammi/mc per un numero di giornate pari a 31;
- che la Direttiva 2008/50/CE (G.U. n.152 dell'11/06/2008) del Parlamento Europeo e del Consiglio

del 21 maggio 2008 definisce criteri e modalità per accedere a proroghe (biossido di carbonio e benzene) e deroghe (PM10) ai limiti fissati in riferimento alle “aree con condizioni climatiche avverse”;

- che le Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Valle D'Aosta, Veneto e le Province Autonome di Trento e Bolzano hanno presentato congiuntamente, in data 20 gennaio 2009, la richiesta di deroga al rispetto dei valori limite per il PM10 per gli anni 2005-2006-2007;

- che in data 28/9/2009 la Commissione Europea ha notificato all'Italia di non concedere la suddetta deroga, con conseguente riavvio della procedura di infrazione n.2194 del 2008, riconoscendo comunque alle Regioni del Bacino Padano l'attenuante delle condizioni climatiche avverse e l'adeguatezza delle azioni regionali e locali attuate, e ravvisando la necessità di misure nazionali, sotto forma di un Piano Nazionale per la qualità dell'aria, senza le quali non si ritiene possibile stabilire con certezza che i valori limite saranno rispettati nel 2011;

- che in risposta a quanto notificato dalla Commissione Europea prosegue la discussione, presso i Ministeri competenti in materia, di un documento contenente un “Pacchetto di misure di risanamento della qualità dell'aria”, che interviene sui settori che maggiormente impattano sulla qualità dell'aria (trasporti e logistica commerciale, impianti termici civili, emissioni industriali, efficientamento energetico degli edifici, agricoltura);

VISTO

- che la Provincia di Rimini ha approvato con delibera di Giunta n. 77 del 5 aprile 2005 la zonizzazione del territorio provinciale sulla base della qualità dell'aria ai sensi del D. Lgs. 351/99 che classifica il Comune di Rimini fra le aree di maggior rischio di insorgenza di episodi acuti per i quali la normativa prevede la predisposizione di piani di azione a breve termine;

- che in attuazione degli Accordi di Programma regionali sottoscritti ed in conformità alle disposizioni della normativa regionale di riferimento (L.R.3/99 art.122, L.R. 20/2000 e s.m.) la Provincia di Rimini con deliberazione consiliare n.98 del 18.12.2007 ha approvato il Piano di gestione della Qualità dell'aria della Provincia di Rimini;

CONSIDERATO:

- che in data 5 ottobre 2010 il Comune di Rimini ha sottoscritto unitamente alla Regione Emilia Romagna, alle Province, ai Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, ai Comuni di area vasta “l'Accordo di Programma 2010 - 2012 per la gestione della qualità dell'aria e per il progressivo allineamento ai valori fissati dalla UE di cui al D. Lgs. n.155 del 13/08/2010”;

- che il suddetto Accordo 2010/2012 individua i provvedimenti puntuali in materia di limitazione delle emissioni da traffico che ciascun soggetto sottoscrittore, nello svolgimento dell'attività di propria competenza, deve assumere, per limitare la circolazione privata nelle aree urbane nel periodo dal 1° ottobre 2011 al 31 marzo 2012;

CONSTATATO, altresì, che l' Accordo di Programma regionale sulla qualità dell'aria 2010-2012:

- impegna i soggetti sottoscrittori a rispettare i termini definiti e ad applicare le misure concordate con modalità omogenee, mediante intese attuative tra Province e Comuni;

- impegna i soggetti sottoscrittori ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento sia nella fase di informazione della popolazione che nella fase di adozione dei provvedimenti;
- impegna i soggetti sottoscrittori a proseguire e/o promuovere un complesso di iniziative/interventi in ambito di: mobilità sostenibile, logistica regionale, edilizia sostenibile, attività produttive e aziende di servizi;
- conferma lo strumento della Conferenza dei Sindaci - costituita dal Comune capoluogo, dai Comuni dell'area stessa, dalla Provincia che ne assicura l'impulso e il coordinamento – con i compiti di pervenire ad intese attuative del vigente Accordo, e di valutare specifiche e particolari soluzioni di maggiore flessibilità a fronte di comprovate situazioni eccezionali previste nei Comuni non capoluogo;
- sanziona la mancata attuazione del vigente Accordo e dei programmi definiti con gli Accordi precedenti, nonché il mancato rispetto dei contenuti sostanziali, mediante la sospensione o la revoca dei contributi per il finanziamento delle misure previste dal programma straordinario sulla mobilità, e, in generale, mediante interventi relativi all'ammontare dei finanziamenti assegnati dalla Regione;

RICHIAMATO l'articolo 7 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 (Nuovo Codice della Strada) e s.m. che prevede la facoltà dei Comuni di limitare, nei centri abitati, con ordinanze motivate e rese note, la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli, per accertate e motivate esigenze di prevenzione dagli inquinamenti; e che sancisce le sanzioni amministrative per chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto della circolazione;

VISTI la relazione del Responsabile U.O. Gestione Qualità e Servizi Ambientali e Sicurezza prot.n.134166 del 12.09.2011 ed i seguenti documenti predisposti dall'Ufficio Tutela del Territorio e Valutazioni Ambientali:

ALLEGATO A, parte integrante del presente provvedimento, esplicativo delle limitazioni alla circolazione dinamica privata per il periodo 1° ottobre 2011 – 31 marzo 2012;

ALLEGATO B, parte integrante del presente provvedimento, esplicativo delle deroghe ammesse ai provvedimenti di limitazione della circolazione in ragione delle finalità per le quali i mezzi di trasporto sono utilizzati;

PRESO ATTO che con separati provvedimenti l'Amministrazione Comunale farà fronte agli impegni relativi alla prosecuzione e/o promozione di iniziative/interventi in ambito di mobilità sostenibile, logistica regionale, edilizia sostenibile, attività produttive e aziende di servizi, così come previsti dall'articolo 2/comma 2 e dall'allegato 4 del medesimo Accordo di Programma 2010/2012;

VISTO il parere favorevole espresso in data 12.09.2011 - ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 - in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi, dal Responsabile U.O. Gestione Qualità e Servizi Ambientali e Sicurezza;

DATO ATTO che il provvedimento non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata;

SENTITO il Segretario Generale;

A VOTI unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1 - di approvare le limitazioni alla circolazione dinamica privata nel periodo dal 1° ottobre 2011 al 31 marzo 2012 - in attuazione dell'“Accordo di Programma regionale sulla Qualità dell'aria 2010/2012 - così come configurate nei seguenti documenti parti integranti del presente provvedimento:

ALLEGATO A - limitazioni alla circolazione dinamica privata per il periodo dal 1° ottobre 2011 al 31 marzo 2012;

ALLEGATO B - deroghe ammesse alle limitazioni della circolazione in ragione delle finalità per le quali i mezzi di trasporto sono utilizzati;

2 - di applicare le limitazioni alla circolazione – secondo le disposizioni di cui al precedente punto 1 - anche agli autoveicoli di proprietà del Comune di Rimini;

3 - di dare atto che ai sensi dell'articolo 7/comma 10 dell'Accordo 2010/2012 ulteriori provvedimenti di limitazione delle emissioni, sia da sorgenti puntuali sia da traffico, potranno essere assunti, anche a seguito di valutazione collegiale della Conferenza dei Sindaci, in relazione alle specifiche situazioni ambientali e territoriali, con particolare riferimento al permanere di condizioni meteorologiche sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti;

4 - di dare atto che ai sensi dell'articolo 8/comma 1 dell'Accordo 2010/2012 i Comuni, oltre alle misure già adottate, devono attivare provvedimenti di limitazione della mobilità privata in alcune domeniche dell'anno individuate e programmate nell'ambito della Conferenza dei Sindaci da svolgere nelle forme e con le modalità più appropriate alle esigenze delle comunità amministrare;

5 - di dare atto che con separati provvedimenti l'Amministrazione Comunale farà fronte agli impegni relativi alla prosecuzione e/o promozione di iniziative/interventi in ambito di mobilità sostenibile, logistica regionale, edilizia sostenibile, attività produttive e aziende di servizi, così come previsti dall'articolo 2/comma 2 e dall'allegato 4 del medesimo Accordo di Programma 2010/2012;

6 - di dare mandato al Responsabile U.O. Gestione Qualità e Servizi Ambientali e Sicurezza di predisporre ed emanare le seguenti ordinanze:

6.1 – ordinanza/e di limitazione della circolazione dinamica per il periodo 01/10/2011-31/03/2012;

6.2 – ordinanza/e di limitazione della circolazione dinamica nelle ipotesi previste ai precedenti punti 3 - 4 del dispositivo del presente provvedimento;

6.3 – ordinanza/e di sospensione temporanea e/o definitiva (ovvero revoca) degli effetti giuridici della/e ordinanza/e di limitazione della circolazione nei casi previsti dall'Accordo di Programma 2010/2012 e nel rispetto della procedura e degli accertamenti ivi previsti da effettuarsi a cura del Responsabile U.O. Gestione Qualità e Servizi Ambientali e Sicurezza e/o degli Uffici competenti (es. particolari situazioni meteorologiche quali la neve, particolari condizioni di qualità dell'aria,

sopravvenute situazioni eccezionali ecc.);

6.4 – ordinanza/e di sospensione temporanea degli effetti giuridici della/e ordinanza/e di limitazione della circolazione in caso di indizione di sciopero nazionale e/o regionale e/o locale nel settore del trasporto pubblico;

7 - di dare atto che la Direzione Infrastrutture, Mobilità e Ambiente/U.O. Mobilità e Gestione Strade emanerà le disposizioni necessarie per la predisposizione ed installazione dell'apposita segnaletica stradale ;

8 - che tutte le Ordinanze riguardanti la circolazione dinamica di cui al precedente punto 6 del dispositivo del presente provvedimento siano trasmesse al Sindaco per la successiva comunicazione alla popolazione, comunicazione da effettuarsi nel modo seguente:

8.1 – attraverso gli organi di informazione (televisione, radio, stampa, internet);

8.2 – attraverso l'apposizione dell'apposita segnaletica e/o la copertura della medesima in caso di sospensione degli effetti dei provvedimenti di limitazione della circolazione;

8.3 – attraverso l'organizzazione di un unico Ufficio/punto comunale di informazione, accessibile da tutte le tipologie di utenza, che garantisca risposte adeguate ed omogenee a tutti i quesiti che possano essere posti in materia;

9 - di dare atto che la vigilanza ed il controllo dell'ottemperanza alle disposizioni delle ordinanze di limitazione del traffico saranno esplicati dagli Organi preposti ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. n.285/30.4.1992 (Nuovo codice della strada);

10 - di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile U.O. Gestione Qualità e Servizi Ambientali e Sicurezza Dott. Domenico Bartolucci;

11 - di dare atto che sul presente provvedimento è stato espresso il parere previsto dall'articolo 49 del D.Lgs. n.267/2000;

LA GIUNTA COMUNALE

RITENUTA la necessità di provvedere con urgenza, stante l'obbligo di far decorrere le limitazioni dal 1° Ottobre 2011, mese nel quale iniziano a sovrapporsi gli effetti dell'inquinamento derivante dalla combustione per riscaldamento e di quello derivante dal traffico veicolare;

A VOTI unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

Deliberazione di G.C. n. 251 del 20/09/2011

SINDACO

F.to GNASSI ANDREA

SEGRETARIO GENERALE

F.to LAURA CHIODARELLI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione del Dipendente Comunale incaricato dal servizio, attesta che per copia della presente deliberazione e' stata disposta la pubblicazione all'Albo pretorio per 15 giorni dal 22.09.2011.

Rimini li 22.09.2011

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Laura Chiodarelli